

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **ALLOGGIO IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA PERNINA 13. – TAJE – COLMA
NULLA OSTA ALL'ALIENAZIONE E RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE**

L'anno **duemilaundici** addì due del mese di **Marzo** alle ore 9,30, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	GARONE Raffaella <i>Sindaco</i>	X	-
2	MIGLIORINI Giuseppe <i>Assessore</i>	X	-
3	MERCALLI Antonio <i>Assessore</i>	X	-
4	CIRCOSTA Michele <i>Assessore</i>	X	-
5	PECI Carlo <i>Assessore</i>	X	-
	<i>Totale n.</i>	<hr/> 5	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 13 del 02/03/2011

**Oggetto: ALLOGGIO IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA PERNINA 13. – TAJE - COLMA
NULLA OSTA ALL'ALIENAZIONE E RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'istanza del 26/02/2011 prot. n. 471 presentata dalla Signora TAJE GIULIANA, nata a Novara il 03/05/1955, proprietario superficario di edificio residenziale censito in catasto al Foglio 34 mapp. 236 sub. 9 e 25 sito in Via Pernina 13, realizzato in edilizia agevolata, intesa ad ottenere il nulla osta all'alienazione dell'immobile;

- Vista la convenzione stipulata tra questo Comune ed il Consorzio Regionale Cooperative Edilizie Piemontesi – CO.RE.C.E.P. s.r.l. in data 01/07/1987 rep. n. 57824, relativa alla cessione e regolamentazione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale destinate alla realizzazione di un intervento di edilizia agevolata;

- Visto l'atto stipulato in data 27/12/1989 dal Dott. Vito Cafagno Notaio in Novara, e registrato il 12/01/1990 al n. 3769 di repertorio, relativo all'assegnazione degli alloggi realizzati sul terreno ceduto in diritto di superficie;

- Accertato, sulla base della documentazione agli atti, che il prezzo di cessione dell'alloggio, proposto dai richiedenti in Euro 112.847,74, è stato determinato a norma del combinato disposto degli artt. 10 e 12 della convenzione di cui sopra, come segue:

Aggiornamento Istat : Mar. 87 – Gen. 2011 = **83,80%**

Lire 118.881.225 x 1,838= Euro 218.503.692 pari a **Euro 112.847,74**

- Considerando che l'Amministrazione Comunale non intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 15 della stessa convenzione;

- Atteso, pertanto, che nulla osta all'accoglimento dell'istanza, a condizione che:

- tutti gli obblighi e oneri previsti nella citata convenzione siano trasferiti agli acquirenti
- copia dell'atto di cessione venga trasmessa al Comune nei termini previsti dalla convenzione medesima;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del funzionario responsabile del servizio;

- Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto;

DELIBERA

- 1) di concedere ai Signori TAJE' GIULIANA, COLMA FEDERICA e COLMA FRANCESCO, proprietari superficari di edificio residenziale censito in catasto al Foglio 34 mapp. 236 sub. 9 e 25 sito in Via Pernina 13, realizzato in edilizia agevolata, nulla osta all'alienazione dello stesso per il prezzo di Euro **112.847,74**, determinato in conformità ai parametri stabiliti dalla convenzione in data 01/07/1987 n. 57824 di repertorio Notaio Cafagno;

- 2) di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto dell'alloggio di cui trattasi;
- 3) di stabilire che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - tutti gli obblighi e oneri previsti nella citata convenzione siano trasferiti agli acquirenti
 - che sia verificato il possesso, da parte degli acquirenti, dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare,
 - copia dell'atto di cessione venga trasmessa al Comune nei termini previsti dalla convenzione medesima;
- 4) di impegnare gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, all'osservanza di tutti gli obblighi, oneri e diritti nascenti dalla suddetta convenzione;
- 5) di dichiarare, infine, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 07/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 07/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
